



SETTORE

Varie

**CONVERTITO IL DECRETO “COMPETITIVITÀ”:
INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI
LAVORATORI AGRICOLI E RIDUZIONE IRAP IN
AGRICOLTURA**

RIFERIMENTI

- Decreto Legge n. 91/2014 convertito dalla Legge n. 116 del’11 agosto 2014

IN SINTESI

È stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 la Legge n. 116 dell’11 agosto 2014, di conversione con modificazioni del DL n. 91/2014 (c.d. Decreto “Competitività”).

Con la conversione in legge vengono tra l’altro confermati, con alcune novità,

- *l’incentivo all’assunzione di giovani lavoratori agricoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato, pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi;*
- *la riduzione del cuneo IRAP.*

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA
SULLA NORMATIVA
COMUNITARIA

mP il mondo Paghe

**SCHEDA lavoro
OPERATIVE**



RIPRODUZIONE VIETATA

È stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 la **Legge n. 116 dell'11 agosto 2014**, di conversione con modificazioni del **DL n. 91/2014** (c.d. Decreto "Competitività") contenente *"disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*.

La Legge è entrata in vigore il 20 agosto 2014.

Con la conversione in legge vengono tra l'altro confermati, con alcune novità,

- **l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli** di età compresa tra i 18 e i 35 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato, pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi;
- **la riduzione del cuneo IRAP.**

Di seguito si riporta un breve riepilogo della disciplina del bonus alla luce delle novità intervenute sottolineando che per quanto non riportato espressamente si rimanda all'aggiornamento AP n. 239/2014.



Preme evidenziare che il beneficio in questione **non** risulta ad oggi **ancora applicabile** in quanto per un suo concreto utilizzo sono necessarie le **istruzioni** operative da parte dell'**INPS**.

INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI

Soggetti beneficiari

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del DL n. 91/2014 come convertito in Legge n. 116/2014 l'incentivo spetta ai datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'**articolo 2135 del codice civile**: si tratta dei datori di lavoro che ai sensi del predetto articolo sono considerati **imprenditori agricoli**.

Lavoratori coinvolti

Resta confermato che il beneficio spetta per l'**assunzione**

- a tempo **indeterminato** o, in alternativa,
- a tempo **determinato**,

di lavoratori di età compresa **tra i 18 e i 35 anni** che si trovino in **una** delle seguenti **condizioni**:

- siano lavoratori **privi di impiego regolarmente retribuito** da almeno sei mesi, o
- **non** abbiano conseguito un **diploma di istruzione secondaria di secondo grado**.



Ai fini della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a **tempo determinato** deve:

- avere **durata almeno triennale**;
- garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di **102 giornate all'anno**;
- essere redatto in forma scritta.

Assunzioni incentivabili

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del DL n. 91/2014 come confermato dalla conversione in Legge n. 116/2014 possono godere del beneficio previdenziale le **assunzioni**

- effettuate tra il **1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015**;
- che comportano un **incremento occupazionale** netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di **giornate lavorate** nei **singoli anni successivi** all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'**anno precedente l'assunzione**.



I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a **tempo parziale** sono computati in base al rapporto tra le **ore pattuite** e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Misura e durata del beneficio

Ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del DL n. 91/2014 come convertito dalla Legge n. 116/2014 l'incentivo

- è pari a **un terzo della retribuzione lorda imponibile** ai fini previdenziali,
- per un periodo complessivo di **18 mesi**.



Riguardo alla misura dell'incentivo con la conversione in legge del DL n. 91/2014 all'articolo 5 è stato introdotto il nuovo comma 6-bis il quale prevede un **limite massimo all'importo di beneficio recuperabile**.

In particolare, il **valore annuale** dell'incentivo non può comunque superare, per **ciascun lavoratore** assunto l'importo di:

- **euro 3.000,00**, in caso di assunzione a **tempo determinato**;
- **euro 5.000,00**, in caso di assunzione a **tempo indeterminato**.

Con riguardo alle modalità di utilizzo del predetto incentivo, è previsto che lo stesso sia riconosciuto al datore di lavoro **unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti** con le seguenti modalità:

- per le assunzioni a **tempo determinato**:
 - **6 mensilità** a decorrere dal completamento del **primo anno di assunzione**;
 - **6 mensilità** a decorrere dal completamento del **secondo anno di assunzione**;
 - **6 mensilità** a decorrere dal completamento del **terzo anno di assunzione**;
- per le assunzioni a **tempo indeterminato**:
 - **18 mensilità** a decorrere dal completamento del **diciottesimo mese dall'assunzione**.



Riguardo alle modalità di utilizzo del predetto incentivo relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato, con la conversione in Legge del DL n. 91/2014 il beneficio risulta utilizzabile a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dall'assunzione anziché dal completamento del primo anno di assunzione.

RIDUZIONE CUNEO IRAP

Ai sensi dell'articolo 5, comma 13 del DL n. 91/2014 come convertito dalla Legge n. 116/2014, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (generalmente dal 2014) e previa autorizzazione della Commissione UE, per i **produttori agricoli** nonché, per effetto dell'integrazione effettuata in sede di conversione, per le **società agricole ex art. 2, D.Lgs n. 99/2004**, è prevista l'applicazione, nella misura del 50%, delle deduzioni IRAP, attualmente riconosciute per i lavoratori a tempo indeterminato, anche ai **lavoratori agricoli stagionali** purché:

- impiegati per almeno 150 giorni all'anno;
- con contratto di durata non inferiore a 3 anni.

La predetta agevolazione non può essere considerata al fine della determinazione dell'acconto 2014 calcolato con il metodo previsionale.

■